


della Commissione speciale dell'energia  
sul messaggio 7 novembre 1990 relativo alla legge cantonale  
sull'energia

del 10 novembre 1992

Il grafico 1) con il quale apriamo questo Rapporto illustra in modo impressionante l'evoluzione dei consumi finali di energia registrata in Svizzera a partire dal 1910. Tale evoluzione può anche essere raffrontata con quella verificatasi nell'assetto socio-economico svizzero: a tale scopo, presentiamo qui sotto il grafico 2), nel quale il diagramma dei consumi energetici è confrontato con le linee di sviluppo della popolazione, dei pernottamenti turistici e dei veicoli a motore, in Svizzera e in Ticino - limitatamente agli anni per i quali l'amministrazione cantonale è stata in grado di fornirci i dati -.



1 - fonte del grafico, così come delle tabelle che seguono, è l'Ufficio federale dell'energia, - le quantità di energia sono date in Terajoule, dove 1 Terajoule = 0.278 milioni di kWh  
2 - il grafico 2) e il successivo 3) risultano dalla sovrapposizione di dati forniti dall'Ufficio statistico; per chiarezza grafica, non sono riportati i valori assoluti delle grandezze

Grafico 1: Consumo finale di energia in Svizzera nel periodo 1910 -1990 secondo i diversi agenti energetici

Analogamente, nel grafico 3), al diagramma energetico si sovrappongono le linee dell'evoluzione del reddito nazionale e cantonale - con valori corretti per riferirli all'anno 1980 in modo da depurarli dalle variazioni introdotte dall'inflazione: il parallelismo delle linee di evoluzione - dei consumi energetici e del reddito nazionale e cantonale - e' pressoché perfetto.

Grafico 2





Grafico 3



Anno	Produzione indigena		Saldo di esportazione		Combustibile nucleare		Totale	
	TJ	%	TJ	%	TJ	%	TJ	%
1970	150840	20.9	550970	76.3	20180	2.8	721990	
1972	122980	16.1	592350	77.3	50730	6.6	766060	
1973	139600	17	618590	75.2	64320	7.8	822510	
1974	136880	17.1	591350	73.8	73420	9.1	801650	
1975	161230	21.1	524090	68.4	80630	10.5	765950	
1976	128150	16.1	583840	73.5	82480	10.4	794470	
1977	171220	21.1	554760	68.5	84310	10.4	810290	
1978	162610	19.6	578820	69.9	87220	10.5	828650	
1979	164620	19.3	563020	66	125050	14.7	852690	
1980	170490	19.2	563130	63.5	153240	17.3	886860	
1981	186810	21.9	507700	59.6	157770	18.5	852280	
1982	193630	23.7	466190	57.2	155740	19.1	815560	
1983	189000	21.6	522940	59.9	161880	18.5	873620	
1984	167610	18.8	536260	60	189760	21.2	893630	
1985	179170	19	531500	56.4	232150	24.6	942820	
1986	185310	18.3	594770	58.7	232390	23	1012470	
1987	193650	20.2	529240	55.1	236730	24.7	959620	
1988	198440	20.4	538130	55.4	234580	24.2	971150	
1989	171810	17.7	563200	58.1	235000	24.2	970010	
1990	172940	17	601160	59.1	243240	23.9	1017340	
1991	185900	18	612120	59.2	236210	22.8	1034230	

Per quanto riguarda il nostro Cantone, la situazione energetica non si scosta sostanzialmente da quella svizzera, ma è meno facilmente documentabile, in quanto le raccolte sistematiche dei dati statistici si limitano alla produzione e al consumo di energia elettrica: il grafico 4) mostra un impressionante aumento del consumo di energia elettrica, al quale si è potuto far fronte - vedi grafico 5) - unicamente tramite massicci prelievi fuori Cantone e fuori Svizzera ( con un conseguente importante ricorso indiretto all'energia nucleare )

3 fonte : rendiconto Azienda elettrica ticinese per l'anno 1991

4 fonte : idem

Questa non è la sede adatta per entrare in considerazioni di dettaglio in merito al parallelismo delle linee evolutive; ma ci pare di poter affermare che anche un esame superficiale - segnatamente per quel che riguarda il periodo successivo al secondo dopoguerra - conferma che l'aumento dei consumi di energia è andato di pari passo con lo sviluppo socio-economico della nazione così come con quel miglioramento della qualità di vita che la disponibilità di energia ha permesso di ottenere ( attraverso il trasferimento alle macchine delle fatiche più grandi, con il miglioramento del comfort nelle case, negli stabilimenti e negli uffici, nonché con le più facili offerte messe a disposizione per la mobilità individuale ).

Senza che questo voglia suonare come inno agli eccessi delle teorie consumistiche, si può pertanto argomentare che, al contrario, una diminuzione nella disponibilità di energia potrebbe dunque incidere negativamente sullo sviluppo socio-economico del paese e con la qualità di vita raggiunta dai suoi abitanti.

E poiché una delle primarie finalità del nostro ordinamento deve proprio essere quella di favorire lo sviluppo socio-economico del paese e di migliorare la qualità di vita dei suoi abitanti, ne deriva che una legge sull'energia deve anzitutto tendere ad assicurare l'approvvigionamento di energia anche di fronte alle crescenti esigenze del futuro.

Ne deriva immediatamente l'esigenza di verificare se le odierne fonti di energia saranno in grado di soddisfare le sempre crescenti richieste. In questa verifica, se da un lato si potrà tener conto della fondata speranza che le ricerche e i miglioramenti tecnologici consentiranno certamente un aumento di produttività anche in campo energetico, d'altro canto non si possono certo ignorare i rischi di tipo politico e le conseguenti difficoltà di approvvigionamento che possono derivare dalla circostanza che la Svizzera - come è evidenziato nella tabella 1) riportata nella pagina seguente - aumenta sempre più - in termini assoluti e proporzionali - la propria dipendenza da fonti energetiche situate fuori dai propri confini.




Gráfico 5 Produzione e prelievo di energia elettrica in Ticino





Gráfico 4 Consumo di energia elettrica in Ticino


Nella pagina seguente, il grafico 6 <sup>5)</sup> riassume l'evoluzione registratasi nel consumo e nella produzione cantonale di energia elettrica, mostrando pure come il saldo dell'esportazione tende decisamente a divenire negativo.

5 fonte: elaborazione Sezione Energia



Il modello energetico che il Cantone ha elaborato nel 1983 ha stimato, per il 1978, un consumo totale di quasi 7'000 Gwh, suddivisi, secondo i settori di utilizzazione e secondo gli agenti energetici, come appare nel grafico 7.

Consumo cantonale di energia secondo l'utilizzo e per vettori impiegati (1978) **Grafico 7**



6 fonte : modello energetico del Canton Ticino, aprile 1983 :  
i valori sono espressi in giwatte, dove  
1 GWh = 1 miliardo di watte

Una seconda finalita' della legislazione energetica deve essere percio' quella di diminuire al massimo i rischi connessi con le fonti energetiche estere, cio' che si puo' raggiungere anzitutto differenziando le fonti e le regioni d'approvvigionamento esteri e inoltre ricorrendo, nella misura massima, a fonti d'approvvigionamento indigene.

Ma quale parte coprono, le fonti indigene, nell'insieme dei consumi svizzeri e quali sono, queste fonti? La prima risposta e' contenuta nella tabella 1), riportata sopra: la produzione indigena riesce a coprire un massimo del 20% del totale delle energie prodotte e importate. La sottostante tabella 2) specifica invece quali siano le fonti a disposizione all'interno dei nostri confini, e la loro importanza relativa.

Produzione indigena di energia primaria

(Tabella 2)

Anno	Legna d'ardere		Energia idroelettrica		Rifiuti		Gas		Totale	
	1000 m3	TJ	TJ	%	TJ	%	TJ	%	TJ	TJ
1970	1150	10110	140730	93.3					150840	
1972	1050	9230	113750	92.2					122980	
1973	1125	9890	129710	92.9					139600	
1974	950	8350	128530	93.9					136880	
1975	950	8350	152880						161230	
1976	950	8350	119800	94.8					128150	
1977	900	7910	163310	93.5	8400	5.20			171220	
1978	900	7910	146300	90	10060	6.10			162610	
1979	1025	9010	145550	88.4					164620	
1980	1075	9450	150940	88.5	10100	5.90			170490	
1981	1175	10330	162440	86.9	14040	7.50			186810	
1982	1225	10770	166660	86.1	16200	8.30			193630	
1983	1245	10950	162010	85.8	16040	9.50			189000	
1984	1225	10770	138920	83.1	17920	10.70			167610	
1985	1255	11030	147050	82.1	20390	11.40	700		179170	
1986	1250	10990	151150	81.6	22570	12.20	600		185310	
1987	1285	11280	159350	82.3	22680	11.70	340		193650	
1988	1295	11390	163980	82.6	22790	11.50	280		198110	
1989	1305	11480	137190	79.8	22970	13.40	170		171810	
1990	1315	11560	138040	79.3	23200	13.40	140		172940	
1991	1420	12480	148870	90.1	24430	13.10	120		185900	

Questa tabella merita almeno i seguenti commenti:

- la forza idraulica rappresenta sempre la parte piu' consistente delle energie indigene, anche se la sua importanza percentuale tende a diminuire (da oltre il 90 verso l'80%)
- la quantita' di energia idraulica prodotta dipende ovviamente

- la quantita' di energia idraulica prodotta dipende ovviamente dai bilanci delle precipitazioni naturali; una sua ulteriore diminuzione puo' tuttavia derivare anche dall'inasprimento di determinate misure di protezione ambientale (deflussi minimi)

- l'energia fornita dal legno non aumenta in modo significativo
- l'apporto di gas estratto in Svizzera e' insignificante
- aumenta costantemente l'apporto energetico prelevato nei rifiuti domestici ed industriali.

Dal grafico 8) <sup>7)</sup> - che mette in mostra, con immediata evidenza, l'importanza relativa fra i vari tipi di energia consumati - si puo' pure constatare l'esiguo spazio occupato dalle fonti energetiche indigene: la parte del leone, che negli anni '30 era fatta dal carbone, e' ora assunta dal petrolio e dal nucleare.

7 fonte: elaborazione Sezione Energia

Nelle tabelle e nei grafici precedenti non compaiono le cosiddette "nuove energie rinnovabili", che per il momento non rivestono, dal profilo quantitativo, un'importanza apprezzabile nel bilancio energetico svizzero. Una quantificazione esatta della loro grandezza e un confronto proporzionale rispetto al valore energetico delle altre energie risultano difficili, perché non è possibile stabilire una relazione diretta fra i parametri che ne caratterizzano le rispettive quantità - elencati nella sottostante tabella 3 - (ad esempio l'estensione dei pannelli solari o il numero delle installazioni di sfruttamento del biogas) e la loro resa energetica. Dalla stessa tabella, si può comunque constatare che il ricorso a queste forme di energia è in continuo aumento.

**Nuove energie rinnovabili**

(Tabella 3)

Anno	Pompe di calore		Pompe di calore per acqua calda		Installazioni solari		Installazioni solari per l' riscaldamento		Installazioni di biogas	
	Quantità	Quantità	Quantità	Quantità	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Quantità	Quantità
1981	9000	4000								100
1982	9000	6500								100
1983	9500	7000			80000					130
1984	11000	8600			80000					140
1985	13000	9050								140
1986	16000	9400								130
1987	20000	9800								130
1988	23000	10000								140
1989	27000	10200								142
1990	30000	10500								145
1991	32000	11000								150
1992	35000	11000			180000					162

( Occorre osservare che le " pompe di calore " costituiscono soltanto parzialmente una vera e propria forma di energia, e cioè soltanto per quella porzione di energia calorica presente nell' ambiente o in processi calorici che esse consentono di captare ; per il loro funzionamento occorre però sempre un apporto esterno di energia . )

Non è tuttavia sufficiente assicurarsi che il paese possa disporre, anche per l'avvenire, di un approvvigionamento energetico sufficiente, senza esporsi ad un eccessivo condizionamento politico; occorre che i tipi di energia disponibili continuino a concorrere al miglioramento della qualità della vita, non soltanto fornendo agli abitanti comodità di vita sempre crescenti, ma piuttosto e soprattutto assicurando per il loro futuro un ambiente incontaminato. Ne deriva che - poiché ogni processo di produzione o di trasformazione dell'energia comporta delle alterazioni ambientali, di carattere fisico ( calore, diffusione di fumi ) o chimico ( reazioni fra gli elementi presenti in natura ) - la legislazione energetica deve avere come propria finalità, anche quella di porre le basi affinché questi processi provochino le minori conseguenze ambientali possibili.




Gráfico 8



Per ossequiare ai postulati di protezione ambientale occorre dunque controllare tecnologicamente i processi di produzione e di trasformazione delle energie: questo stesso controllo consentendo uno sfruttamento più razionale delle energie, permette anche la riduzione dei consumi specifici. L'impegno tecnologico - che deve prendere avvio dalla ricerca scientifica - acquista dunque una duplice ed essenziale valenza nell'avvenire del quadro energetico, economico e della qualità di vita: esso è infatti in grado di soddisfare contemporaneamente sia il postulato della disponibilità energetica e quello della salute ambientale.

È ben evidente che il lavoro più pulito - e nello stesso tempo meno costoso - è quello che non consuma energia; ma poiché, in realtà, nessun lavoro è possibile senza utilizzazione di energia, l'ottimum economico ed ambientale dovrà essere cercato nel risparmio, e cioè, non soltanto nella razionalizzazione dello sfruttamento delle fonti energetiche e dei processi energetici, ma anche nella compressione dei consumi. Occorre pertanto porre un freno a quei fabbisogni di energia che - se si riguarda il grafico dell'evoluzione dei consumi - sembrerebbero invece destinati a crescere senza limiti.

Ma, per quanto visto sopra, il freno al consumo energetico potrebbe trascinare seco un freno parallelo allo sviluppo socio-economico: ed è quello che dobbiamo evitare. La compressione dei consumi deve perciò essere ottenuta, in modo principale, attraverso la razionalizzazione dello sfruttamento delle sorgenti energetiche e l'affinamento tecnologico, con la precipua finalità del risparmio energetico, di tutti gli impianti e macchinari che consumano energia.

Consumo per categorie di consumatori (nuova ripartizione)

Anno civile	Economia domestica		Settore primario		Settore secondario		Industria ed edilizia		Servizi		Consumo finale	
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%
1984	11394	28,7	812	2,10	14539	37,7	37,9	37,9	9209	23,20	2158	5,44
1985	11960	28,9	866	2,10	15444	37,9	37,9	37,9	9365	22,70	2193	5,49
1986	12307	29,1	857	2,2	15880	37,5	37,5	37,5	9677	22,90	2230	5,41
1987	12688	29,1	884	2,2	16039	36,8	36,8	36,8	10265	23,50	2328	5,47
1988	12875	28,6	901	2,2	16615	37,5	37,5	37,5	10368	23,40	2441	5,61
1989	12875	28,3	907	2,2	17049	37,5	37,5	37,5	10801	23,70	2478	5,61
1990	13213	28,4	881	1,90	17237	37	37	37	11242	24,10	2574	5,64
1991	13848	29,1	926	1,90	17255	36,3	36,3	36,3	11570	24,30	2624	5,69
Settore terziario												
Trasporti												
Altri trasporti												
Totale												
Settore primario												
Settore secondario												
Industria ed edilizia												
Servizi												
Consumo finale												

(Tabella 4)

La tabella 4) conferma che tutti i settori della nostra società partecipano all'aumento dei consumi e che tutti devono dunque essere coinvolti nell'impegno del risparmio energetico. In questo contesto, e' opportuno ricordare la votazione del 23 settembre 1990, con la quale il popolo svizzero ha accettato una moratoria decennale nella costruzione di nuove centrali nucleari, respingendo contemporaneamente l'iniziativa che proponeva l'abbandono puro e semplice del nucleare. Il voto popolare e' stato certamente influenzato da motivi politici e, specialmente, ambientali, ma deve essere interpretato anzitutto come convinta affermazione della possibilita' di ridurre il futuro fabbisogno energetico: e poiche' l'elettorato non poteva illudersi sulla disponibilita' di altre importanti fonti di energia - in alternativa a quella nucleare - e, nel contempo, non preconizzava certamente una riduzione dello sviluppo economico o dello standard di comfort, l'adesione alla moratoria deve essere letta anche come accettazione, da parte della maggioranza del popolo, delle misure di risparmio conseguenti. Ed infatti, nella stessa occasione elettorale, i Cantoni e il 71% dei votanti hanno approvato il nuovo art. 24 octies della Costituzione federale. Il testo, nel quale si riscoprono tutti i concetti fin qui espressi, e' il seguente:

1. *Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato e sicuro, economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente, nonche' per un consumo dell'energia parsimonioso e razionale.*
2. *La Confederazione emana principi per:*
  - a. *l'utilizzazione delle energie indigene e rinnovabili;*
  - b. *il consumo parsimonioso e razionale dell'energia.*
3. *La Confederazione:*
  - a. *emana prescrizioni sul consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi;*
  - b. *promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, segnatamente nel settore del risparmio di energia e delle energie rinnovabili.*
4. *La Confederazione tiene conto, nella sua politica energetica, degli sforzi compiuti dai Cantoni e dai loro enti pubblici, nonche' dall'economia. Essa prende in considerazione le diversita' delle singole regioni del Paese e la sopportabilita' dal punto di vista economico. I provvedimenti concernenti il consumo di energia negli edifici sono presi soprattutto dai Cantoni.*

#### Le misure federali

A seguito di queste importanti decisioni del popolo, nel febbraio '91 il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia licenziava il Programma "energia 2000" che si pone i seguenti obiettivi:

- *domanda di energia fossile e emissione di CO<sub>2</sub>: stabilizzazione (almeno) fra il 1990 e il 2000, poi riduzione;*
- *elettricita': crescita della domanda progressivamente ridotta, poi stabilizzazione a partire dall'anno 2000 energie rinnovabili;*
- *contributo alla produzione di elettricita' nel 2000 0.5%*
- *contributo alla produzione di calore nel 2000 3.0%*
- *crescita della produzione media di energia idraulica fra il 1990 e il 2000 5.0%*
- *energia nucleare: aumento della potenza delle centrali esistenti entro il 2000 10.0%*

Secondo il Dipartimento, il programma "energia 2000" poggia su tre pilastri:

1. *La politica energetica della Confederazione, che comprende le misure legislative e collaterali necessarie;*
2. *La politica energetica dei Cantoni, che dovra' essere consolidata attraverso il programma di politica energetica, cosi' come gli sforzi dei Comuni in materia energetica;*
3. *Le iniziative e gli investimenti volontari del settore privato e dei singoli*

Il Consiglio federale prevede di poter promulgare una nuova Legge federale sull'energia nel 1995; ma nel frattempo esso ha emanato un Decreto "sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia", che l'Assemblea federale ha accolto il 14 dicembre 1990. Sulla base di tale Decreto, il Consiglio federale ha poi promulgato - il 22 gennaio 1992 - un'Ordinanza "tendente ad un'utilizzazione economica e razionale dell'energia"; essa mira principalmente ad indicare le regole da osservare per risparmiare energia in diversi settori - regole sulle quali torneremo piu' avanti - , ma in tale contesto introduce anche delle definizioni e dei chiarimenti che mettono finalmente ordine a delle terminologie fin qui controverse: un esempio per tutti sia quello della definizione delle "energie rinnovabili" che vengono precisate essere "l'energia solare, la forza idraulica

ca, la geotermica, il calore ambientale utilizzabile con o senza pompa calore, l'energia eolica e la biomassa ( in particolare il legno, il biogas, il surplus e i rifiuti biologici del giardinaggio, dell'agricoltura e della selvicoltura )".

#### I provvedimenti ticinesi

Nel frattempo, il Canton Ticino non è rimasto inattivo, in attesa di provvedimenti federali: fin dal 1979 ha infatti intrapreso studi, emanato normative e stanziato sussidi per indirizzare il risparmio energetico - specialmente nel campo delle isolazioni edilizie e del riscaldamento domestico - e per incrementare le ricerche in materia di utilizzazione dell'energia solare, licenziando anche il già citato Modello energetico del 1983 ( in proposito rinviamo al Messaggio in esame ). Il Modello presentava le ipotesi e le scelte operative necessarie per un deciso ridimensionamento delle necessità di approvvigionamento cantonale, fissando la finalità di ridurre il fabbisogno energetico cantonale per l'anno 2010 ad una quota che, a seconda delle varianti, corrisponderebbe al 70% o al 53% di quanto registrato nel 1978.

Nel giugno del 1988, il Dipartimento dell'Ambiente ha messo in consultazione un progetto di Legge cantonale sull'energia: un progetto che ha ricevuto, accanto alle considerazioni positive, anche critiche. Il 7 novembre 1990 - e perciò dopo l'approvazione del Decreto federale sull'energia, ma prima dell'emanazione della relativa Ordinanza federale - il Consiglio di Stato ha trasmesso al Gran Consiglio la Legge nella forma oggetto del presente Rapporto.

#### I lavori della Commissione speciale dell'energia

La Commissione dell'energia ha iniziato l'esame della Legge ancora prima del termine della legislatura allora in scadenza ( '87-'91 ); ma è evidente che - trovandosi di fronte ad una legge così importante - il vero e proprio lavoro commissionale ha potuto prendere avvio soltanto dopo il rinnovo dei poteri cantonali: prima di giungere alla firma del Rapporto, la Commissione ha dedicato all'argomento 18 sedute. L'entrata in materia è stata approvata il 9 ottobre 1991, con il voto unanime di tutti i Gruppi, che hanno così convenuto sulla necessità di dar seguito all'articolo costituzionale federale tramite una legge cantonale sull'energia. Nella discussione di entrata in materia sono stati anticipati - in forme

e con finalità non sempre concordanti - gli argomenti che più di altri hanno poi caratterizzato l'esame commissionale: quali l'opportunità di disporre di una legge quadro - piuttosto che di una legge normativa; la sede e gli strumenti nei quali operare le scelte di politica energetica, con le diversità che derivano alle finalità del Modello energetico e al ruolo decisionale e di controllo del Gran Consiglio; l'opportunità di incentivare le misure promozionali per il risparmio energetico, per la razionalizzazione dei consumi e per le ricerche nei settori delle nuove energie, anche tramite un ampliamento dei ruoli dell'Azienda elettrica ticinese; la necessità di adeguare il sistema tariffario delle energie in rete alla legislazione federale e a quella inerente le Aziende municipalizzate.

#### Legge quadro

La Commissione ha finito con il convenire sull'opportunità di conferire alla legge il carattere di legge quadro, il cui compito essenziale è quello di dotare il Cantone di uno strumento semplice, che fissi i principali capisaldi dei procedimenti politici necessari a definire i principi e gli indirizzi della politica energetica: principi che devono discendere direttamente dall'articolo costituzionale. La legge deve affidare le opportune competenze al Consiglio di Stato, al Gran Consiglio, ai Comuni, all'Azienda elettrica ed ai privati, in modo che ad ogni settore siano date chiare responsabilità, allo scopo di assicurare al Paese le necessarie risorse energetiche.

Si deve anche osservare che, come si è visto sopra, nell'intervallo intercorso fra la prima preparazione di una legge cantonale e l'esame da parte del Gran Consiglio, sono intervenuti diversi atti legislativi federali che sono venuti a sovrapporsi a quelli proposti dal Cantone: in particolare, oltre all'articolo costituzionale, il Decreto e l'Ordinanza federale. La Commissione ha constatato l'esistenza di doppioni, oltre a qualche contraddizione, ed ha perciò deciso di stralciare dalla legge cantonale quegli oggetti che già sono ampiamente trattati a livello federale; e per quelle poche misure tecniche che necessitano ancora di un trattamento di dettaglio, piuttosto che promulgare una legge che abbia la pesantezza e la rigidità di un regolamento tecnico, essa ha ritenuto opportuno demandare al Consiglio di Stato l'onere di emanare le disposizioni necessarie attraverso appositi Decreti esecutivi. La Commissione si è resa conto che, così facendo, ha privato il Gran Consiglio della possibilità di valutare nel dettaglio l'ampiezza di determinate misure e, rispettivamente, di avere così ampliato le facoltà del Consiglio di Stato: essa osserva tuttavia che nell'esercizio di queste facoltà il Governo ed anche i suoi tecnici preposti sono

comunque vincolati al rispetto dei principi e dei limiti dell'articolo costituzionale, ripresi dalla legge, che danno sufficienti garanzie ad ogni settore coinvolto.

La Commissione e' in conclusione giunta alla constatazione che la Legge cantonale trova la sua precipua motivazione nella necessita' di indicare le finalita', le procedure e gli strumenti specificatamente riferiti al quadro cantonale, mentre per il resto e' sufficiente rifarsi alla legislazione federale, nei confronti della quale e' opportuno evitare doppioni di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che lo scopo tecnico della legge cantonale deve essere quello di "disciplinare e completare l'applicazione della legislazione federale", dal quale derivera' immediatamente quello di "favorire un approvvigionamento energetico del Cantone sufficiente, sicuro, economico e compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente".

I livelli di assunzione degli indirizzi della politica energetica cantonale.

La Commissione ha dibattuto lungamente su questo tema, che ha un eminente interesse politico, in quanto coinvolge direttamente il livello di competenze attribuito al Consiglio di Stato e, rispettivamente, al Gran Consiglio.

Secondo la proposta del Consiglio di Stato, gli indirizzi della politica energetica cantonale sarebbero fissati dal Modello energetico: uno strumento preparato dal Consiglio di Stato, messo in consultazione presso Comuni, Regioni, Aziende ed altri Enti ed infine adottato dal Consiglio di Stato stesso. Al Gran Consiglio non sarebbe dunque riservata alcuna competenza nell'indirizzo della politica energetica.

La Commissione non ha potuto accettare tale procedura: anzitutto per la motivazione politica, che impone che il Legislativo sia al centro delle decisioni di indirizzo fondamentali per lo sviluppo del Paese - quale deve essere considerata la politica energetica. Ma in secondo luogo, nel richiedere un'adeguata competenza per il Gran Consiglio, la Commissione ha anche inteso sottolineare che nessuna parte del Paese - e tanto meno il suo Legislativo - puo' esimersi o puo' essere esautorata dal dovere di contribuire alla realizzazione degli scopi della Legge sull'energia.

La Commissione ha pertanto formulato una diversa proposta di procedura, evitando tuttavia di introdurre altre novita' legislative e facendo dunque capo, molto semplicemente, alla Legge sulla pianificazione cantonale adottata dal Parlamento il

10 dicembre 1990: la procedura di elaborazione, di discussione e di approvazione della politica energetica deve dunque svolgersi attraverso ai canali, gia' conosciuti, del Rapporto sugli indirizzi, delle Linee direttive e del Piano finanziario.

A mente della Commissione, infatti, la politica energetica costituisce una di quelle componenti o di quelle condizioni che influiscono sullo sviluppo socio-economico, sulla politica finanziaria e sull'organizzazione del territorio che sono oggetto del Rapporto sugli indirizzi elaborato periodicamente dal Governo: e pertanto il Consiglio di Stato e' tenuto a enunciare in tale sede le proprie proposte a lungo termine in materia energetica.

Le intenzioni quadriennali del Consiglio di Stato devono invece essere presentate nelle Linee direttive.

Nella procedura della legge sulla pianificazione cantonale, il Gran Consiglio ha unicamente facolta' di discussione, e non di approvazione, del Rapporto sugli indirizzi e delle conseguenti Linee direttive: ma e' chiaro che la discussione di questi strumenti condiziona politicamente il Consiglio di Stato e da' comunque modo al Gran Consiglio di partecipare attivamente alla formazione degli indirizzi di politica energetica cantonale. Nella procedura adottata dalla Commissione, il Modello energetico perde dunque il carattere di strumento esecutivo per l'assunzione degli indirizzi di politica energetica - e' sostituito da un Rapporto informativo, che sara' elaborato nei termini ritenuti opportuni dal Consiglio di Stato, per esempio come allegato al Rapporto sugli indirizzi o alle Linee direttive.

Le competenze comunali, delle Regioni, delle Aziende e dei privati.

Come si e' visto sopra, il Messaggio governativo assegnava a questi Enti delle competenze specifiche, segnatamente attraverso la procedura di consultazione sul Modello energetico.

L'adozione della procedura prevista dalla legge sulla pianificazione cantonale ha fatto cadere questa competenza, ma bisogna subito osservare che chiunque sara' incaricato di preparare il Rapporto energetico dovra' farsi obbligo di condurre un'adeguata consultazione, dove e quando necessario, indipendentemente dall'obbligo esplicito della Legge. D'altra parte, non si puo' nascondere che Comuni e Regioni non di rado lamentano un'eccessiva mole degli atti governativi - molto spesso specialistici - sottoposti ad una consultazione che non sempre riesce poi a raccogliere o a recepire i pareri desiderati.

Dopo l'esame commissionale, ai Comuni restano comunque assegnate competenze specifiche - sulle quali si ritornera' anche con il

commento dei singoli articoli di legge - segnatamente per le incombenze seguenti :

- L'eventuale emanazione di loro direttive particolari in materia di approvvigionamento energetico . ( art. 3 )
- La collaborazione con il Cantone nell'allestimento del Rapporto cantonale ; i Comuni saranno , in particolare , richiesti di informazioni in merito alle costruzioni e agli impianti che sorgono sul loro territorio , nonché , sui consumi energetici e sui controlli effettuati in merito nelle aree di loro competenza . ( art. 5 )
- La collaborazione con il Cantone , le Aziende e le Associazioni professionali nell'informazione . ( art. 6 )
- Il controllo delle costruzioni e degli impianti che sorgono sul loro territorio , nell'ambito delle competenze assegnate ai Comuni , dalla legislazione edilizia nonché di eventuali attribuzioni specifiche decise dal Consiglio di Stato nell'ambito dei Decreti esecutivi che preciseranno determinate norme tecniche .
- L'allestimento del catasto degli impianti soggetti alle norme della legislazione federale . ( art. 17 a )
- La designazione delle persone autorizzate ad eseguire i controlli sugli impianti designati dal catasto , nonché la fissazione delle relative tasse . ( art. 17 b )

La Commissione ha esaminato a lungo l'opportunità dell'attribuzione di queste competenze specifiche , e segnatamente di quelle inserite nell'art. 17 .

Il coinvolgimento diretto dei Comuni risponde alla necessità di lasciar loro la massima sovranità possibile nel governo e nel controllo del loro territorio , sollecitandoli a collaborare anche nell'attuazione delle finalità di questa legge ; risponde all'opportunità di far capo , nella massima misura possibile , alle informazioni dirette di chi è " sul campo " ; risponde infine ( o anzitutto ) al desiderio di semplificare tutte le operazioni , di evitare ulteriori aggravii burocratici e , finalmente , di alleviare il carico e i costi dei servizi cantonali .

Occorre però rispondere anche al dubbio che gli incarichi assegnati ai Comuni potrebbero rivelarsi superiori alle loro capacità tecniche ed anche finanziarie .

La Commissione ha concluso sull'opportunità di confermare l'attribuzione di queste competenze ai Comuni , reputando che essi potranno agevolmente organizzarsi , se del caso facendo capo alla consulenza di incaricati esterni - i cui onorari potranno essere in gran parte recuperati presso i privati interessati - ; e' anche chiaro che - specialmente nei casi piu' complessi - essi dovranno poter contare su un'adeguata collaborazione dei servizi

cantonali e delle Aziende di distribuzione .

Per quanto concerne le Regioni e le Aziende , anch'esse vengono chiamate a collaborare per il raggiungimento degli scopi della legge , la quale - come si vedrà nel commento ai diversi articoli - insiste sul coinvolgimento piu' largo di tutti gli interessati : e cio' vale anche per i proprietari di edifici e impianti .

Il ruolo dell'Azienda Elettrica Ticinese ( AET ) :  
l'ampliamento delle sue competenze .

Le finalità del settore energetico richiedono non soltanto di mettere a contributo tutte le energie disponibili , ma anche di sollecitare tutte le forme di partecipazione e di collaborazione suscettibili di razionalizzare i processi e i consumi energetici , di incrementare il ricorso a energie alternative e di agevolare la diminuzione dei consumi .

Come si è visto , le Aziende di distribuzione sono già coinvolte , ma la posizione particolare dell'AET - che già ha incarichi speciali in materia di energia elettrica - potrebbe giustificare di far capo ad essa , in modo piu' o meno incisivo , anche per il raggiungimento dei nuovi scopi ripresi dalla Legge Energia .

La Commissione si è effettivamente trovata di fronte a diverse proposte per un aumento degli scopi e del campo di applicazione dell'AET : quella piu' incisiva propugnava la creazione di un vero e proprio Ente Cantonale per l'Energia .

Il progetto di legge del Consiglio di Stato non proponeva invece un deciso ampliamento degli scopi dell'AET , limitandosi a concedere che essa " d'intesa con il Dipartimento , potrà realizzare impianti pilota per l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili " .

Quanto all'AET stessa , essa manifestava un certo interesse nel vedere sancito nella legge l'ampliamento delle sue competenze in campi nei quali essa presta già la sua collaborazione alle altre aziende distributrici di energia elettrica .

La Commissione ha dovuto mediare fra le diverse proposte - evidentemente influenzate anche da differenti collocazioni politiche - ed è giunta infine a trovare l'accordo necessario su una soluzione mediana che consente all'AET di diventare uno dei principali veicoli per il raggiungimento degli scopi fissati della legge energia .

L'intenzione di " promuovere il ruolo dell'AET " e' dichiarata gia' nell'art. 1 della legge energia <sup>8</sup>; la Commissione propone inoltre di modificare la legge del 25 giugno 1958 istitutiva dell'AET, al fine di ampliare lo scopo dell'Azienda e i mezzi che le sono messi a disposizione .

L'AET - oltre allo scopo , che ha gia' , di produrre e commerciare energia elettrica - viene cosi' ad assumere un ruolo di promozione , di coordinamento e di collaborazione alla produzione nel campo di tutte le energie .  
Infatti , secondo la modifica proposta per l'art. 2 della legge AET , essa

" concorre all'attuazione e al coordinamento delle scelte di politica energetica cantonale , alla produzione e alla commercializzazione di energia elettrica , di gas naturale e di energie alternative ; promuove l'uso razionale dell'energia e il contenimento dei consumi , la differenziazione nell'uso dei vettori energetici , nonché , le ricerche e le sperimentazioni in materia di energie alternative "

L'intenzione di dare all'AET il compito di promuovere le collaborazioni piu' vaste nel campo delle energie alternative e' messa ben in evidenza nel terzo capoverso dello stesso articolo :

" in materia di altre energie , segnatamente del gas naturale , essa collabora con gli Enti pubblici , parapubblici e privati che si prefiggono lo stesso scopo e alla gestione dei relativi impianti " .

Quanto ai mezzi , oltre a quelli di cui gia' dispone - in particolare le forze idriche che lo Stato decide di utilizzare in proprio - l'AET potra' usufruire anche dei finanziamenti speciali che la nuova legge prevede di erogare per promuovere il raggiungimento dei suoi scopi .

Per sottolineare l'importanza delle nuove attribuzioni , la Commissione aveva anche proposto di modificare la denominazione dell'Azienda , dandole quella di AZIENDA ENERGETICA TICINESE .

8 L'aggiunta e' stata decisa a maggioranza ; la minoranza non ne contesta il valore sostanziale , bensì l'opportunità - a livello di tecnica legislativa - della collocazione nell'articolo uno .

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione dell'azienda ha chiesto di poter mantenere l'attuale denominazione , che ormai da decenni si e' imposta nelle cerchie interessate e che e' anche riuscita a formare un certo spirito di corpo fra i collaboratori : la Commissione accede a questa richiesta e non insiste sull'aspetto formale della modifica proposta .

#### Il controllo politico sull' AET .

All'inizio di questo Rapporto abbiamo messo in evidenza la volontà della Commissione di proporre una procedura di formazione e di controllo degli indirizzi politici che consenta la partecipazione del Gran Consiglio secondo gli strumenti della pianificazione cantonale .

Anche l'AET deve , evidentemente , adeguarsi a questa procedura , e pertanto occorre ancora sottolineare - come gia' fu fatto nel passato - che l'AET non e' chiamata ad assumere decisioni o iniziative politiche , ma unicamente a contribuire alla loro attuazione .

Cio' e' chiaramente espresso nell'articolo 2 della nuova legge , che prescrive all'Azienda di tener conto  
" delle norme della legge cantonale sull'energia e degli indirizzi energetici cantonali , nonché dei limiti che le sono assegnati dagli specifici decreti ... "

Ma la discussione commissionale ha anche messo in evidenza che la legge AET del 1958 e' ormai superata , per quanto riguarda il controllo politico esercitato sull'Azienda , e lo e' tanto piu' ora che ad essa vengono notevolmente ampliati i compiti : l'Azienda non e' nemmeno tenuta a presentare un preventivo annuo dei propri impegni finanziari .

La Commissione comprende bene le particolari condizioni che influiscono sui conti di un'azienda di produzione e di smercio di energia idroelettrica , la quale e' chiamata a sfruttare un elemento naturale come l'acqua - la cui disponibilita' non puo' essere prevista esattamente , in quanto dipende essenzialmente dall'andamento delle precipitazioni - e a regolare i prezzi di vendita tenendo conto dei mutamenti che si producono nel mercato europeo : il metro dei conti di un'azienda come l'AET non puo' dunque essere il medesimo adoperato per aziende che agiscono su dati piu' sicuri e costanti .

Pur evidenziando queste particolarità , e rendendosi perciò conto delle relativizzazioni necessarie , la Commissione ritiene comunque che l'attuale legge dell'AET deve essere sottoposta a revisione - anche per riguardo all'ampliamento dei compiti e alla differenziazione dei settori assegnati all'azienda - al fine di adeguarla ai dettami della legge finanziaria e di metterla in consonanza con quelli che regolano altri Enti cantonali .

Una simile revisione esula dai compiti della Commissione che è chiamata all'esame della legge sull'energia, la quale si limita pertanto a segnalare l'esigenza che, per migliore precisione e al fine di utilizzare il materiale già a sua disposizione, essa si permetta di formalizzare attraverso la presentazione al Consiglio di Stato di una iniziativa parlamentare. Fatte queste considerazioni, la Commissione si limita ad inserire nell'art. 5 della legge la prescrizione che anche il preventivo - con le relativizzazioni di cui sopra - deve essere sottoposto al Gran Consiglio.

Il diritto di privativa dell'AET.

L'art. 2a della vigente legge dell' riserva all'azienda i seguenti diritti speciali:

1. di coprire il fabbisogno di complemento di energia delle aziende distributrici a condizione di essere in grado di fornire l'energia a prezzi competitivi;
2. di fornire direttamente " l'energia necessaria a opere e a cantieri propri o del Cantone, in particolare agli impianti delle strade nazionali ";
3. di fornire direttamente " l'energia necessaria alle industrie nel Cantone aventi un consumo annuo superiore ai 20 milioni di kwh. "

Il primo di questi diritti continua ad essere assicurato all'AET, con la precisazione che esso si riferisce unicamente all'energia elettrica; le aziende hanno tuttavia la facoltà ( che anzi, a mente dell'art. 15 della nuova legge, diventa un obbligo ) di ritirare energia elettrica anche presso i produttori in proprio. Anche il secondo diritto non è stato toccato, se non per estenderlo anche a " importanti opere federali " ( si è pensato, in particolare, ai cantieri dell'Alptransit ). Il terzo diritto ha invece suscitato discussioni, originate anzitutto dal fatto che il Messaggio governativo ne propone lo stralcio: il Consiglio di Stato ritiene infatti che la fornitura diretta - che, per logica dell'economia di mercato, avviene a prezzi più convenienti per l'utente - di energia ai grandi consumatori sia contraria ad uno dei principali obiettivi della legge, che è quello di frenare i consumi attraverso l'uso parsimonioso dell'energia.

Senza contraddire questo assunto, la Commissione non ha potuto esimersi dal considerare che la legge ha anche una motivazione economica e che - malgrado i dubbi espressi in proposito nel

Messaggio - le favorevoli condizioni di fornitura di energia elettrica possono contribuire al mantenimento in attività di industrie come la Monteforno e le Officine del Gottardo che risultano molto importanti, anche dal profilo occupazionale, sia nel contesto regionale che in quello cantonale.

In proposito, la Commissione ha anche sentito i rappresentanti dei Comuni di Giornico e di Bodio - interessati, per ragioni fiscali, alla distribuzione tramite un'azienda locale - e delle due industrie citate, nonché il Direttore dell'AET e i Consiglieri di Stato Marty e Respini.

In conclusione, essa propone di mantenere il diritto di privativa a favore dell'AET, che però viene subordinato ad una decisione del Consiglio di Stato che avrà " riguardo degli obiettivi della legge cantonale sull'energia e degli interessi dei Comuni toccati ".

Ci si augura di aver così individuato una soluzione mediana fra le esigenze - tutte meritevoli di considerazione - economiche ed ambientali, senza dimenticare quelle di tipo industriale e commerciale dell'AET.

Si segnala che i giuristi dello Stato ritengono che il diritto di privativa a profitto dell'AET è compatibile anche in rapporto alla legislazione europea.

#### Le tariffe

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia energetica, il Dipartimento federale competente ha emanato delle Raccomandazioni sulle tariffe delle energie di rete che riportiamo nelle loro parti essenziali:

1. Le tariffe risponderanno al principio di causalità e saranno sufficienti a coprire i costi.
2. I costi saranno riversati, nella misura del possibile, sulle tasse di consumo.
3. Per tutte le categorie di consumatori, le tasse saranno almeno differenziate secondo il criterio estate/inverno. Esse terranno conto essenzialmente degli oneri di produzione, di importazione, di trasformazione e di distribuzione come potranno risultare, in futuro, a seguito di un consumo accresciuto. Per l'elettricità, ci si fonderà sui costi di produzione nelle centrali svizzere, per rispondere all'esigenza di una larga autarchia.
4. Le tasse di consumo differenziate secondo le categorie di consumatori o di utilizzazione si giustificano soltanto se esse riflettono differenze

- nei costi di trasformazione e di distribuzione, o per la possibilità di parare a interruzioni nell'approvvigionamento.
5. Sono da evitare i ribassi di quantità e le garanzie di acquisto minimo.
  6. Il consumo di energia sarà misurato e conteggiato separatamente per ogni utilizzatore.

Queste raccomandazioni possono avere ripercussioni sull'ammontare del costo dell'energia, e sono pertanto state esaminate dal Delegato federale alla sorveglianza dei prezzi che - in sintesi - riprendendo soltanto gli aspetti particolarmente significativi nel contesto del presente Rapporto -

- accetta che la struttura delle tariffe sia modificata al fine di raggiungere obiettivi energetici o ecologici, a condizione che il livello medio delle tariffe non risulti aumentato;
- non si oppone alle tariffe progressive (prezzi che aumentano con il consumo) se ne risulta un'operazione neutra per il produttore o se queste tariffe sono adottate nel corso di un aumento tariffario giustificato nel suo insieme;
- non giustifica un adattamento tariffario basato unicamente su modifiche dell'indice di rincaro generale, o su generiche "ragioni di politica energetica".

La legge energia riprende le raccomandazioni federali, dalle quali fa derivare anche il concetto dei "costi marginali": in effetti - come si può comprendere attraverso la breve spiegazione fornita in merito dal Messaggio - il principio dei "costi marginali" corrisponde alla raccomandazione federale secondo la quale - per tutto quanto concerne la produzione, l'importazione, la trasformazione e la distribuzione di energia - occorre tener conto degli oneri che derivano non dall'attuale livello di consumo, bensì da quello, accresciuto, che si avrà in futuro: per esemplificare, le tariffe odierne non dovranno tener conto soltanto dei costi di ammortamento dei bacini, delle centrali idroelettriche e delle linee di trasporto oggi esistenti, ma dovranno basarsi anche su una valutazione degli oneri di costruzione, ammortamento ecc. di quelle nuove strutture che occorrerà costruire per far fronte all'aumento di consumo.

9. Vedi presa di posizione congiunta dell'Ufficio federale per la sorveglianza sui prezzi e dell'Ufficio federale dell'energia, del 29 agosto 1991.

Analogamente, un'azienda che fornisce energia in una regione discosta dovrebbe tener conto degli eventuali oneri supplementari per l'allacciamento a potenziali clienti nella regione più discosta; e se fra questi dovesse subentrare un grosso consumatore, l'azienda sarebbe obbligata a conteggiare un costo marginale, e quindi una tariffa di consumo ancora più elevata. Questi esempi fanno intuire gli interrogativi e le difficoltà che risulteranno nell'applicazione pratica della teoria dei costi marginali; e mostrano anche che questa teoria - se applicata rigidamente - può creare degli scompensi regionali politicamente indesiderati, tanto più in quanto potrebbero venire penalizzate proprio quelle regioni più discoste che già sono talmente deboli dal profilo economico, da giustificare speciali sostegni finanziari da parte dello Stato!

Occorre anche dire che l'applicazione pratica dei "costi marginali" non poggia ancora su esperienze largamente probanti: e ciò, specialmente se viene imposta a tutte le aziende di distribuzione, anche a quelle più piccole e discoste.

Pur di fronte a queste perplessità, occorre ripetere che il ricorso ai "costi marginali" costituisce uno degli strumenti atti a ridurre il consumo energetico.

La Commissione ha pertanto voluto approfondire accuratamente l'argomento, ascoltando degli specialisti teorici e pratici della materia e discutendone con i Consiglieri di Stato Marty e Respini: essa ha infine convenuto sull'esigenza di mantenere il riferimento ai "costi marginali", ma ha altresì concluso anche sull'opportunità di adolcire la prescrizione inserita nella proposta di legge ("... tener conto dei costi marginali ..."), accontentandosi di chiedere al tariffario delle aziende di

"... considerare, nel limite del possibile, i costi marginali ..."

Inoltre, al Consiglio di Stato non soltanto è dato incarico di fissare i criteri di applicazione, ma è anche conferita la facoltà di stabilire le opportune deroghe.

In questo modo, resta confermata la prescrizione a favore del risparmio energetico, ma resta pure aperta la possibilità di apportarvi delle correzioni quando ciò sia richiesto dall'interesse generale.

Il Messaggio accenna al "Regolamento di applicazione per la fornitura di energia elettrica" che il Consiglio di Stato deve emanare in base alla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. L'argomento è ripreso anche nella risposta che il Consiglio di Stato ha dato, il 7 ottobre '92, ad una interrogazione del collega RIGHETTI: per quanto concerne la promulgazione di un regolamento sui criteri di uniformità



tariffale prevista da quella legge, il CDS annuncia che lo stesso e' in attesa " dell'esito in Parlamento della legge cantonale sull'energia, che tratta pure l'aspetto tariffario nell'ottica del risparmio energetico " .  
La Commissione, che non dispone di alcuna proposta in merito a tale regolamento, ritiene che gli elementi necessari per la sua definizione siano ormai dati .

#### Le Partnerwerke

L'argomento degli impianti idroelettrici dati in concessione non e' trattato specificatamente dalla legge e nemmeno nel Messaggio ; tuttavia, non ci sembra che esso possa essere ignorato in questo Rapporto, nel quale appare doveroso fare il punto sulle principali discussioni in materia energetica che hanno interessato Parlamento e Paese negli ultimi anni .

Nello spirito della legge sull'energia, il problema degli impianti concessionati deve essere esaminato sotto un duplice punto di vista : quello energetico e quello economico .

Dal punto di vista energetico, l'esigenza fondamentale - per la sufficienza del nostro approvvigionamento - e' che gli impianti in concessione continuino a produrre la massima quantita' possibile di energia, e che questa resti a disposizione del mercato energetico svizzero del quale il Ticino fa parte .  
Nella situazione attuale, questa condizione e' assolta - anche perche', ovviamente, rientra nell'interesse delle stesse societa' concessionarie - : percio', da questo punto di vista, gli impianti concessionati non presentano problemi particolari .

Dal profilo economico, il Ticino ha interesse a poter disporre direttamente di tutta l'energia prodotta in questi impianti, in quanto il suo costo, negli anni idrologicamente favorevoli, e' in generale inferiore a quello ottenibile sul mercato .  
Da questo profilo, dunque, il Cantone ha interesse a riscattare gli impianti concessionati, e cio' corrisponde anche alla volonta' politica - piu' volte espressa sia dal Consiglio di Stato che dal Gran Consiglio - che qui si conferma .  
Occorre, beninteso, agire all'interno dei contratti esistenti : cio' che significa attendere le scadenze contrattuali .  
Esiste pure la possibilita' di rinegoziare le condizioni - e, in particolare, le quantita' di energia che l'AET puo' ritirare direttamente dai singoli impianti - quando si affaccino occasioni particolari : potrebbe essere il caso, per esempio, quando una societa' concessionaria presenti la domanda di aumentare la potenza di un impianto, segnatamente con un aumento delle

captazioni o dell'accumulo di acque . Tali possibilita' non dovranno essere lasciate sfuggire, ma nel contempo occorrera' evitare di agitarle come spauracchi che potrebbero far recedere da quei progetti di potenziamento che, dal punto di vista energetico, richiedono di essere comunque favoriti .

Insomma, bisognera' che tutte le possibilita' siano vagliate - dall'una e dall'altra parte - con quella visione degli interessi generali che nel 1988 ha suggerito al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio di rinviare il riscatto degli impianti del Lucendo, dietro impegno - puntualmente messo in pratica - della societa' concessionaria di aumentare la produzione di energia .

Ci sembra opportuno concludere ribadendo che - impregiudicato l'impegno politico per il riscatto di tutti gli impianti concessionati, cioe' per uno sfruttamento diretto da parte del Cantone di tutte le sue risorse idriche - anche la problematica degli impianti concessionati deve essere regolata avendo riguardo allo scopo primo della nostra politica energetica : " favorire un approvvigionamento energetico del Cantone sufficiente, sicuro, economico e compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente " .

#### Il testo di legge

- Note :
1. Nel seguito si indicano i numeri degli articoli corrispondenti al testo di legge uscito dalla Commissione ; in parentesi si riportano i numeri del testo proposto dal Messaggio .
  2. La prima aggiunta e' operata al titolo stesso della legge : infatti, e' stato inserito il riferimento al decreto federale e al relativo regolamento che non avevano potuto essere citati nel progetto di legge emanato dal Consiglio di Stato, essendo stati promulgati successivamente .
  3. Il progetto di legge, cosi' come proposto da questo Rapporto, e' passato al vaglio dei giuristi CORTI e KELLER - responsabili, rispettivamente, della Consulenza giuridica dello Stato e del Centro di documentazione e di legislazione - .

## Titolo I - GENERALITA'

- art. 1  
( 1 )  
L'articolo riprende essenzialmente i contenuti dell'articolo costituzionale .  
Quale unica modifica sostanziale , segnaliamo la citazione esplicita della promozione del ruolo dell'AET . Si intende cosi' sottolineare la posizione prioritaria dalla quale l'azienda statale sara' chiamata a collaborare per il raggiungimento degli scopi della legge .

## Titolo II - PIANIFICAZIONE ENERGETICA

- art.3  
( 2 , 7 )
1. Si rimanda alle motivazioni politiche espresse nella prima parte di questo Rapporto .  
Anche in conseguenza della eliminazione del " Modello cantonale " , l'intervento pianificatorio comunale e' ridimensionato al rango delle " direttive di approvvigionamento " : cio' non toglie che i Comuni potranno comunque guidare le modalita' di utilizzazione dell'energia nel proprio territorio , per esempio differenziando l'uso preferenziale di certi vettori a seconda delle caratteristiche particolari di determinate zone .
3. Nella fase di formazione degli indirizzi energetici globali e' opportuno tener conto delle indicazioni di tutti quanti partecipano al mercato delle energie .

## art 4. ( 3 , 6 )

PREMessa in merito all'INIZIATIVA PARLAMENTARE ANASTASI del 18 giugno 1990

Al momento attuale - come si e' visto anche all'inizio di questo Rapporto - nel Cantone non esiste una raccolta organica e periodicamente aggiornata dei dati statistici relativi al settore energetico : le previsioni sui futuri fabbisogni e sulle conseguenti strategie necessarie risultano percio' di difficile elaborazione , in quanto mancano i dati base , anche per poter operare confronti della situazione cantonale con quella federale .  
Il collega ANASTASI ha messo in evidenza gli aspetti negativi di questa situazione , proponendo - con un'iniziativa parlamentare - di dotare il Cantone degli

## strumenti necessari per " l'acquisizione completa dei dati sul consumo energetico in Ticino " .

Le misure proposte negli articoli 4 e 5 della proposta di legge elaborata dalla Commissione accolgono il principio richiamato in tale Iniziativa e forniscono gli strumenti necessari per una raccolta sufficiente dei dati richiesti , di modo che il collega iniziativa ritiene accolte le sue proposte : la citata INIZIATIVA ANASTASI e' pertanto da considerare evasa con l'approvazione degli art. 4 e 5 della LEN .

\*\*\*\*

La netta separazione voluta fra i livelli politici - trattati all'art. 3 - e quelli tecnici - di cui agli art. 4 e 5 - comporta anche l'abolizione del Modello e la sua sostituzione con uno strumento puramente tecnico , quale e' il Rapporto , le cui informazioni serviranno da base per l'assunzione delle scelte .  
Attraverso il Rapporto , il Consiglio di Stato ha la facolta' di informare anche sui cambiamenti eventualmente intervenuti nelle mansioni affidate all'AET e sullo stato delle prestazioni da essa svolte .  
Il Consiglio di Stato presentera' il Rapporto nei momenti ritenuti importanti a fronte delle evoluzioni verificatesi nel settore , senza che gli siano assegnate scadenze particolari .

art. 5  
( 4 , 5 )

1,2. Il Rapporto cantonale deve essere formato attraverso la collaborazione di tutti gli interessati : e' pertanto lecito chiedere a tutti gli operatori del settore di fornire i dati necessari .

3. Per la raccolta dei dati attinenti il settore privato , si e' voluto evitare il ricorso a strumenti investigativi di tipo coercitivo , con i relativi rischi dell'eccessiva ingerenza nella sfera privata e della pesantezza burocratica . E' sufficiente la raccolta di quei campioni di dati che saranno messi a disposizione liberamente da parte degli utenti .

## Titolo III - PROMOZIONE

art. 7  
( 9 )

E' stato eliminato il riferimento alla necessita' di definizione degli aiuti finanziari tramite leggi o decreti legislativi specifici : cio' su suggerimento dei consulenti giuridici dello Stato , in

quanto e' opportuno evitare l'introduzione di condizioni gia' sancite da leggi quadro come quella finanziaria .

art. 8  
( 10 )  
Vale l'osservazione fatta all'art. 7.

#### TITOLO IV - PROVVEDIMENTI

In questo titolo , la Commissione ha svolto il massimo sforzo di semplificazione , segnatamente per quanto concerne il

capitolo I - provvedimenti sull'utilizzazione dell'energia

In particolare , come gia' segnalato in questo Rapporto , sono state eliminate dal testo di legge tutte le prescrizioni gia' trattate a livello federale . Poiche' la tecnica legislativa suggerisce di non indicare in modo esplicito , nella legge , i rimandi ai testi federali , questi sono segnalati qui di seguito .

Sono rinviate all'Ordinanza federale del 22 gennaio 1992 le prescrizioni contenute nei seguenti articoli della legge proposta dal Consiglio di Stato :

art. 12 : spazi aperti .  
L'art. 10 dell'Ordinanza sottopone ad autorizzazione il " riscaldamento all'aperto " ;  
l'art. 13 sottopone ad autorizzazione le " cortine d'aria calda " .  
art. 13 : riscaldamento e acqua calda : conteggio individuale .

L'art. 8 dell'Ordinanza regola la materia , prescrivendo fra l'altro che gli edifici nuovi con almeno 5 utenti ( e non 3 , come era proposto dalla legge cantonale ) devono essere equipaggiati per il conteggio separato per ogni utente .  
art. 16 : impianti di riscaldamento fissi a resistenza .

Sono regolati dall'art. 9 dell'Ordinanza  
art. 17 : impianti sportivi e per il tempo libero .  
L'art. 12 dell'Ordinanza regola l'illuminazione pubblica di strade , piazze , gallerie ,

art. 18 : illuminazione di luoghi pubblici .  
E' regolata dall'art. 12 dell'Ordinanza .

Le caratteristiche e i criteri di dimensionamento delle isolazioni termiche , cosi' come degli impianti e macchinari produttori e consumatori di energia sono oggetto di diverse direttive delle Associazioni specialistiche e professionali : il Consiglio di Stato potra' , se del caso , farvi riferimento nell'ambito dei decreti normativi che esso emanera' sulla base dell'art. 12 .

A titolo esemplificativo , citiamo che diversi Cantoni svizzeri fanno gia' riferimento , per quanto concerne gli edifici , alla norma SIA 380/1 alla quale conferiscono valore di prescrizione normativa .

art. 9  
( 11 )  
E' stralciato lo specifico attestato richiesto ai progettisti in merito alle caratteristiche energetiche degli stabili : e' reputato pleonastico , in quanto i progettisti devono applicare le norme SIA che , in proposito , sono gia' sufficienti e che , come visto sopra , potranno essere richiamate nei decreti normativi .

art. 10  
( 14 , 19 )  
1. Si riferisce a tutti gli impianti , anche a quelli artigianali e industriali .

art. 11  
( 15 )  
La Commissione ritiene che la climatizzazione deve essere regolata soltanto per quanto riguarda gli impianti di mole importante . In una legge non e' tuttavia possibile inserire i parametri e i criteri distintivi di tali impianti : il Consiglio di Stato dovra' dunque provvedervi , nell'ambito dell'art. 12 .

art. 12  
( 11 , 13 , 14 , 15 , 19 )  
Da' ampia competenza al Consiglio di Stato per la promulgazione di tutte le direttive - sia tecniche che procedurali - necessarie per l'applicazione dei provvedimenti di utilizzazione .  
Per consentire la trattazione di casi speciali , e' data anche facolta' di deroga .

Nota :  
Il testo proposto dalla Commissione non ha ripreso le prescrizioni inserite all'art. 17 del progetto governativo relative agli impianti per la produzione di neve artificiale e alle piste di ghiaccio .  
Per quanto riguarda queste ultime , esse si intendono comprese negli impianti di cui all'art. 10 commissionale .

La produzione di neve artificiale puo' essere effettuata anche con strumenti e con tipi di energia difficilmente controllabili con gli strumenti di questa legge : per esempio con cannoni mobili alimentati con derivati del petrolio . Viceversa , qualsiasi procedimento del genere abbisogna di realizzare installazioni ( per esempio tubazioni ) , utilizzare elementi ( per esempio acqua ) e , comunque , mettere a contributo l'ambiente naturale in modi che richiedono - sulla base delle leggi cantonali e federali in materia edilizia e ambientale - l'ottenimento di specifiche autorizzazioni : nell'ambito della procedura di autorizzazione , accanto agli aspetti ambientali dovranno essere tenuti in considerazione anche quelli energetici , in applicazione dell'articolo 2.1 della presente legge e di eventuali normative che il Consiglio di Stato dovesse promulgare nell'ambito dell'art. 12 .

Al capitolo II - provvedimenti sulla distribuzione di energia in rete - ,

la Commissione non ha ripreso l'art.21 proposto nel testo governativo ( pianificazione comunale ) . Il paragrafo 1 e' giudicato pleonastico , mentre il secondo e' ritenuto eccessivamente e inutilmente rigido : si ritiene opportuno lasciare ai Comuni e alle Aziende la liberta' di decidere quali siano gli strumenti pianificatori piu' idonei alle caratteristiche specifiche del territorio e dell'utenza serviti . Del resto , l'art. 3.2 della legge ( politica energetica comunale ) consente gia' ai Comuni ( e percio' per delega anche alle Aziende concessionarie ) di emanare tutte le direttive necessarie per l'utilizzazione piu' razionale dell'energia , ivi compresa quella relativa al vettore ritenuto piu' opportuno ( di cui al paragrafo 3 dell'articolo stralciato ) . Infine e' da ricordare che la LALPT ( Legge di applicazione delle legge federale sulla pianificazione del territorio ) permette ai Comuni di dare indicazioni - in materia di pianificazione e anche di vettori di distribuzione energetica - attraverso i piani regolatori .

art. 14 La Commissione ritiene che le Aziende , nell'allestire i regolamenti di loro competenza , sono sufficientemente guidate , sia dall'Ordinanza

federale che dalla presente legge , nonche' dalla Legge sulla municipalizzazione . Per contribuire all'alleggerimento della burocrazia statale , si rinuncia percio' a sottoporre tali regolamenti all'approvazione del Consiglio di Stato , al quale chiunque potra' comunque ricorrere nei limitati casi nei quali qualche clausola regolamentare fosse ritenuta contraria alla legislazione citata .

#### TITOLO V - ATTUAZIONE

art. 16 I consulenti giuridici dell'amministrazione statale non ritengono corretto citare nella legge compiti ( designare Dipartimenti , emanare norme ) o deleghe che appartengono gia' alla sfera dei compiti precisi dell'Esecutivo .

Per assegnare compiti specifici all'AET ( per esempio la promozione di una " joint venture " per l'estensione della rete primaria del gas naturale ) il Consiglio di Stato ricorrera' a dei Decreti , affinche' siano ben precisati i limiti delle deleghe e , se del caso , le coperture finanziarie .

art. 17 Dopo un'approfondita discussione , la Commissione e' giunta alla determinazione di abrogare il paragrafo 1 con il quale il Consiglio di Stato assegnava ai Municipi l'onere di controllare " l'attuazione dei provvedimenti sull'utilizzazione dell'energia " . Si e' ritenuto che un compito cosi' vasto potrebbe essere sproporzionato rispetto alle conoscenze e alle capacita' dei Municipi ; inoltre , l'imposizione di un onere non ben precisato rischierebbe di restare unicamente sulla carta , con il risultato di diffondere la deresponsabilizzazione . Questo non significa che ai Comuni venga tolto ogni onere di controllo : anzitutto rimandiamo al commento che si e' fatto nel capitolo di questo Rapporto dedicato alle " competenze comunali " ; inoltre , si intende che il Consiglio di Stato - nell'emanare i diversi decreti esecutivi citati nella legge - precisi , di volta in volta , a chi tocchino i vari oneri e , fra questi , anche quelli per il controllo : lo fara' dopo avere soppesato la

portata dei provvedimenti e , di conseguenza , anche le conoscenze e gli impegni necessari per il loro controllo . Sarà , secondo tale commisurata procedura che ai Comuni saranno precisati anche i compiti di sorveglianza a loro carico .

art. 19  
art. 20  
( 29 , 30 )

Non e' corretto riprendere in questa legge quelli che sono i disposti gia' applicabili sulla base di un'altra legge : e' ben chiaro - e non occorre ripeterlo qui - che ai Comuni sono gia' assegnati oneri particolari nell'ambito della legislazione edilizia .

Per quanto concerne la materia specifica dell'energia , e' prevalente la legislazione federale : sono applicabili gli articoli da 19 a 22 del Decreto federale ( e' opportuno segnalare che , secondo l'art. 21 , "... sara' punto con la detenzione o con una multa fino a 40'000.- franchi chi , intenzionalmente , ... " avra' infranto le disposizioni del decreto ) . Poiche' il decreto non regola le installazioni di climatizzazioni , tocca alla legge cantonale precisare il diritto ricorsuale .

#### TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Si rimanda ai commenti precedenti

\*\*\*\*\*

#### Le ripercussioni finanziarie della legge sull'energia

Le procedure politiche proposte dalla Commissione - con l'aggancio delle decisioni di politica energetica alle procedure e agli strumenti della pianificazione cantonale - consentono al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio di calibrare gli impegni che derivano allo Stato , coordinandoli con gli altri suoi compiti , non soltanto in funzione delle esigenze di applicazione della Legge Energia , ma anche della situazione finanziaria del Cantone .

Le semplificazioni introdotte dalla Commissione - fra le quali , in particolare quella conseguente alla trasformazione del Modello energetico in un Rapporto informativo - riducono di molto i nuovi impegni a carico dell'amministrazione statale . Allo stesso effetto concorrono le semplificazioni procedurali e gli alleggerimenti burocratici proposti , cosi' come le deleghe e le richieste di collaborazione alle amministrazioni comunali , alle aziende e alle associazioni professionali nonche' ai privati .

La stessa finalita' di alleggerire gli oneri a carico dell'amministrazione deve essere vista anche nell'ampliamento delle competenze all'AET la quale , a sua volta , dispone gia' di un'organizzazione che dovrebbe consentirle di svolgere almeno gran parte dei nuovi compiti senza bisogno di aumentare in modo consistente il proprio organico ; i maggiori oneri a suo carico saranno comunque sopportati a livello di pianificazione e , poi , nel corso delle valutazioni dei conti specifici dell'AET .

Alla luce di queste considerazioni , sia, o dell'opinione che il Consiglio di Stato potra' rivedere le impostazioni di politica del personale illustrate dal Messaggio , allineandole agli indirizzi formulati in occasione delle Linee Direttive e del Piano Finanziario .

In conclusione , riteniamo che , con le sue proposte , la Commissione si sia messa sulla strada dell'auspicato ridimensionamento della burocrazia statale - che , essendo ottenuto principalmente tramite la distribuzione dei compiti , non incide sull'efficienza e sull'efficacia dell'amministrazione cantonale - nonche' della chiarezza dei conti e della limitazione degli oneri finanziari a carico dello Stato .

#### CONCLUSIONI

La Commissione speciale dell'Energia e' lieta di consegnare al Parlamento una Legge alla quale - grazie alla collaborazione di tutti i gruppi politici - si e' sforzata di dare un assetto agile e nello stesso tempo efficace , specialmente concentrato sull'applicazione dei postulati energetici a livello cantonale . Grazie alla stessa collaborazione , e' stato anche possibile inserire la legge in un quadro istituzionale che chiama tutte learchie interessate a contribuire per il raggiungimento dei suoi scopi : a livello politico , il Gran Consiglio a fianco del Consiglio di Stato ; a livello operativo , l'Azienda elettrica ticinese , con le Aziende distributrici , a fianco delle amministrazioni comunali e degli operatori del settore .

Le semplificazioni introdotte, rispetto al testo del Messaggio, sono in gran parte dipendenti dal fatto che, nel frattempo, sono entrate in vigore diverse disposizioni federali: al Consiglio di Stato resta dunque il riconoscimento e il ringraziamento per aver fornito la base essenziale e la successiva assistenza per confezionare una buona legge. Il ringraziamento si estende a tutti i numerosi membri dell'amministrazione cantonale, dell'AET e delle aziende che hanno portato una preziosa collaborazione.

Ora invitiamo il Gran Consiglio a dare la propria approvazione: si aprirà la strada per una politica energetica equilibrata, proficua per l'avvenire di tutte le componenti del Paese, anzitutto per il suo ambiente naturale.

Per la Commissione speciale:

Piero Fröh, relatore  
Adobati - Ambrosetti - Anastasi -  
Bernasconi Bertino - Bizzozero -  
Brunoni - Carobbio - Cotti -  
Eusebio - Nicoli - Pellanda -  
Pelli - Realini - Rossi - Scossa

Disegno di

#### LEGGI

cantonale sull'energia

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il decreto federale sull'energia del 14 dicembre 1990, il relativo regolamento di applicazione e il messaggio 7 novembre 1990 n. 3704 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

#### TITOLO I - GENERALITÀ

##### Articolo 1

Scopo

1 La presente legge ha lo scopo di favorire un approvvigionamento energetico del Cantone sufficiente, sicuro, economico e compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente.

2 Tramite misure di pianificazione, di promozione e di regolamentazione essa promuove:

- a) l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;
- b) lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili;
- c) la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche importate;
- d) il ruolo dell'AET.

##### Articolo 2

Campo di  
applicazione

La legge si applica al campo della produzione, della distribuzione e dell'utilizzazione dell'energia.

#### TITOLO II - PIANIFICAZIONE ENERGETICA

##### Articolo 3

Politica  
energetica  
cantonale e  
comunale

1 Gli indirizzi della politica energetica sono fissati con il Rapporto sugli indirizzi, con le Linee direttive e nel Piano Finanziario secondo i disposti della Legge sulla pianificazione cantonale.

2) I comuni possono elaborare, da soli per il proprio territorio, o in collaborazione con altri comuni per una zona di approvvigionamento energetico più vasta, delle direttive in tema di approvvigionamento.

3) I produttori e i distributori di energia nonché il Cantone vengono consultati.

#### Articolo 4

*Rapporto cantonale:*

a) contenuto

1) Per favorire la conoscenza e il controllo dei processi energetici cantonali e per definire le scelte e le priorità in materia di energia, il Consiglio di Stato allestisce periodicamente un Rapporto.

2) Il Rapporto informa:

- a) sul consumo cantonale di energia e sulla sua evoluzione;
- b) sulla copertura dei fabbisogni in rapporto alla disponibilità dei vettori energetici;
- c) sul grado di attuazione e sugli effetti dei provvedimenti adottati;
- d) sulle misure necessarie e sugli indirizzi da proporre a consumatori, produttori, importatori e distributori, nonché all'AET, al fine di garantire un sufficiente approvvigionamento di energia;
- e) sulle mansioni dell'AET.

#### Articolo 5

b) allestimento

1) Il Rapporto cantonale è allestito in collaborazione con i Comuni e le Regioni.

2) Le imprese del settore (produttori, importatori e distributori di energia) che esercitano la loro attività nel Cantone e i consumatori pubblici, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'allestimento e l'aggiornamento del Rapporto.

3) Informazioni supplementari possono essere raccolte su un campione di consumatori privati disponibili a fornire i dati richiesti; sono garantite la discrezionalità e la tutela del segreto di fabbricazione e di affari.

#### TITOLO III - PROMOZIONE

##### Articolo 6

*Informazione e consulenza*

Il Cantone promuove, singolarmente o in collaborazione con Aziende, Associazioni professionali o Comuni, l'informazione, la consulenza e l'aggiornamento professionale.

##### Articolo 7

*Campagne promozionali*

Il Cantone può assegnare degli aiuti finanziari per campagne promozionali volte a favorire l'utilizzazione di fonti energetiche indigene rinnovabili o l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia.

##### Articolo 8

*Sviluppo di nuove tecnologie*

Il Cantone può favorire lo sviluppo di nuove tecnologie per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e per l'utilizzazione delle fonti energetiche indigene rinnovabili, sostenendo la ricerca e la realizzazione di impianti pilota e a scopo dimostrativo.

#### TITOLO IV - PROVVEDIMENTI

##### Capitolo 1 - Provvedimenti sull'utilizzazione dell'energia

##### Articolo 9

*Provvedimenti sugli edifici*

Edifici e locali riscaldati o raffreddati devono essere isolati termicamente, resi ermetici e provvisti di una massa termica adeguata.

##### Articolo 10

*Provvedimenti sugli impianti*

1) Gli impianti destinati al riscaldamento, alla climatizzazione, alla ventilazione o al raffreddamento, nonché quelli artigianali e industriali devono essere dimensionati, costruiti e mantenuti in modo da ridurre al minimo le perdite di trasformazione e di distribuzione dell'energia impiegata.

2) Il calore residuo deve essere recuperato nel limite della fattibilità tecnica ed economica.

3) Gli impianti di grande potenza che utilizzano energia fossile per la produzione di calore devono di regola essere concepiti come impianti di cogenerazione.

#### Articolo 11

*Importanti installazioni di climatizzazione*

- <sup>1</sup> Il ricorso a importanti installazioni di climatizzazione può essere autorizzato unicamente se necessario in funzione dell'utilizzazione particolare dell'edificio, del locale, della sua posizione oppure quando permette di ottenere un risparmio energetico.
- <sup>2</sup> La tipologia dell'edificio non è motivo sufficiente per giustificare la realizzazione di un impianto di climatizzazione.

#### Articolo 12

*Competenza*

Il Consiglio di Stato fissa le norme tecniche, i limiti di potenza i criteri di applicazione le eventuali deroghe nonché le procedure di autorizzazione relativi alle norme del presente capitolo.

#### Capitolo II - Provvedimenti sulla distribuzione dell'energia in rete

#### Articolo 13

*Tariffario per l'energia di rete*

- <sup>1</sup> Tutte le aziende di distribuzione di energia in rete sono tenute a fissare un tariffario:
  - a) atto a favorire l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;
  - b) che sia il più possibile semplice e trasparente;
  - c) che consideri, nel limite del possibile, i costi marginali di produzione e di distribuzione.
- <sup>2</sup> Il Consiglio di Stato fissa i criteri d'applicazione e stabilisce eventuali deroghe.

#### Articolo 14

*Condizioni di allacciamento e di fornitura*

Le Aziende distributrici sono tenute ad allestire un Regolamento sulle condizioni di allacciamento e di fornitura di energia in rete.

#### Articolo 15

*Produttori in proprio*

- <sup>1</sup> Le Aziende di distribuzione sono tenute a rilevare in una forma appropriata per la rete, l'energia fornita dai produttori in proprio.
- <sup>2</sup> Questa energia deve essere da loro ritirata ad un prezzo promozionale, tenuto conto delle modalità minime di computo regolate dal Consiglio di Stato.
- <sup>3</sup> In caso di controversia sulle condizioni di riacordo decide il Consiglio di Stato.

#### TITOLO V - ATTUAZIONE

#### Articolo 16

*Delega di competenza*

- <sup>1</sup> Il Consiglio di Stato esercita tutti i compiti necessari all'attuazione della presente legge; esso può delegare le proprie competenze in via di regolamento.
- <sup>2</sup> Tramite Decreto possono essere delegati all'AET taluni compiti conformi con gli scopi della stessa.

#### Articolo 17

*Municipi*

- I Municipi:
- a) allestiscono il catasto degli impianti soggetti alle norme della legislazione federale e cantonale sull'energia;
  - b) designano le persone autorizzate ad eseguire i controlli secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Stato per decreto esecutivo e fissano le relative tasse.

#### Articolo 18

*Proprietari*

- <sup>1</sup> I proprietari sono tenuti a gestire i loro edifici e impianti conformemente alle possibilità date dalla tecnica in modo da ridurre al minimo le perdite di energia.
  - <sup>2</sup> Essi devono in particolare:
    - a) permettere l'accesso per i controlli necessari;
    - b) consentire l'esecuzione di eventuali piccoli interventi connessi al controllo;
    - c) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni nuovo impianto, le modifiche importanti, come pure tutti i dati necessari all'alleggerimento del catasto di cui all'articolo 17 lett. a).

#### Articolo 19

*Ricorsi*

- <sup>1</sup> Le decisioni del Consiglio di Stato relative alle installazioni di climatizzazione ai sensi dell'articolo 11 sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo dai proprietari degli edifici o degli impianti e dai municipi interessati.
- <sup>2</sup> È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.



## Articolo 20

### *Disposizioni penali*

1 I reati puniti dalla legislazione federale sull'energia sono perseguiti dall'autorità giudiziaria.

2 Per la denuncia all'autorità giudiziaria fa stato l'art. 140 CPP.

3 Le infrazioni alla presente legge sono perseguite dal Dipartimento competente con la multa fino al massimo di fr. 10'000.--; è applicabile la legge di procedura per reati di competenza del pretore e per le contravvenzioni.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### Articolo 21

#### *Diritto transitorio*

Le domande di costruzione pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo il diritto anteriore.

### Articolo 22

#### *Modifiche e abrogazioni*

1 Sono abrogati il Decreto legislativo su alcuni provvedimenti in materia di risparmio energetico del 6 settembre 1982, il relativo Regolamento di applicazione e il Decreto legislativo concernente il controllo delle immissioni di sostanze inquinanti e delle perdite energetiche degli impianti di combustione e del loro funzionamento del 6 settembre 1982.

2 La legge istitutiva l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 è modificata come segue:

#### **Art. 2 - Scopo e indirizzi dell'Azienda**

1 L'Azienda ha per scopo la produzione e il commercio di energia.

2 L'Azienda, tenuto conto delle norme della legge cantonale sull'energia e degli indirizzi energetici cantonali, nonché dei limiti che le sono assegnati dagli specifici decreti, concorre all'attuazione e al coordinamento delle scelte di politica energetica cantonale, alla produzione e alla commercializzazione di energia elettrica, di gas naturale e di energie alternative; promuove l'uso razionale dell'energia e il contenimento dei consumi, la differenziazione nell'uso dei vettori energetici, nonché le ricerche e le sperimentazioni in materia di energie alternative.

3 In materia di altre energie, segnatamente di gas naturale, essa collabora con gli Enti pubblici, parapubblici e privati che si prefiggono lo stesso scopo e concorre con essi alla realizzazione e alla gestione dei relativi impianti.

#### **Art. 2a - Mezzi**

Per adempiere ai suoi compiti l'AET dispone:

a) dei mezzi che il Cantone le mette a disposizione (Titolo III della Legge cantonale sull'energia);

b) delle forze idriche che lo Stato decide di utilizzare in proprio, secondo la legislazione cantonale e federale, di altri impianti propri, nonché delle quote di energia provenienti da esistenti o future partecipazioni.

#### **Art. 2b - Amministrazione dell'Azienda**

Avuto riguardo al fabbisogno energetico cantonale, l'AET è amministrata secondo criteri commerciali.

#### **Art. 3 - Energia elettrica di complemento**

Le Aziende di distribuzione di energia nel Cantone coprono il fabbisogno di energia elettrica di complemento presso l'AET, acquistando da essa l'energia non proveniente da impianti propri o dalla propria quota di partecipazione a impianti idrici nel Cantone o da altri impianti già esistenti o da produttori in proprio ai sensi dell'articolo 15 della legge cantonale dell'energia, a condizione che l'AET sia in grado di fornire l'energia a prezzi competitivi.

#### **Art. 3a - Fornitura diretta**

Fatta eccezione per i casi in cui la fornitura, per ragioni tecniche, non risulta economica, spetta all'AET il diritto di fornire direttamente:

a) l'energia necessaria ad opere e a cantieri propri o del Cantone, in particolare agli impianti delle strade nazionali; così come a importanti opere federali;

b) l'energia necessaria alle industrie nel Cantone aventi un consumo annuo superiore ai 20 milioni di kWh, previa decisione del Consiglio di Stato, avuto riguardo degli obiettivi della legge cantonale sull'energia e degli interessi dei comuni toccati.

#### Art. 3b - Prezzi

1 L'AET, con riserva di particolari circostanze di fatto che fossero d'ostacolo, fornisce l'energia a prezzi competitivi alle aziende comunali o consortili o a organizzazioni di Comuni analoghe ai Consorzi che ne fanno richiesta.

2 Allo scopo di far fronte a tale impegno l'AET favorisce la costituzione di consorzi regionali di distribuzione e programma i suoi interventi in vista delle scadenze delle concessioni di distribuzione.

#### Art. 5 - Vigilanza

Il preventivo, il Rapporto di gestione, i conti ed il rapporto dei revisori sono sottoposti ogni anno al Gran Consiglio per la ratifica.

Gli impegni dell'azienda eccedenti l'ordinaria amministrazione ed il normale commercio di energia, e segnatamente quelli relativi a nuovi impianti, partecipazioni, rinnovamenti importanti, o anche quelli commerciali, in quanto domandino l'accensione di mutui eccedenti il normale fabbisogno d'esercizio o la concessione di importanti garanzie a lunga scadenza, sono soggetti all'approvazione del Gran Consiglio.

#### Art. 19 - Destinazione dell'utile

L'utile rimanente dell'Azienda, risultante dopo l'applicazione dell'articolo 18, è devoluto allo Stato.

#### Articolo 23

*Entrata  
in vigore*

1 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

#### SEDUTA XV: LUNEDÌ 15 MARZO 1993

(seduta pomeridiana)

#### SOMMARIO

Subingresso di deputato (sostituzione dell'on. Mario Gallino) - Sostituzione di membri di Commissioni - Ritiro di messaggio - Presentazione di messaggi - Censimento immobiliare: contratti con UEF e istituti di credito (Risposta all'interpellanza del 10.11.1992) - Un futuro per la scuola svizzero-tedesca di Muralto (Risposta all'interpellanza del 15.2.1993) - Sostegno dell'economia cantonale e dell'edilizia allargata in particolare (Iniziativa parlamentare generica) - Modifica della legge sull'assistenza sociale dell'8.3.1971 per renderla strumento adeguato alle sfide poste dall'attuale crisi e dall'evoluzione economica complessiva (Iniziativa parlamentare generica) - Modifica dell'art. 26 della legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 17.12.1964 (Iniziativa parlamentare elaborata) - Revisione generale e in tempi brevi della legge sulla compensazione intercomunale del 18.12.1979 (Iniziativa parlamentare generica) - Inserimento nella Costituzione cantonale di un articolo sui diritti sociali (Mozione) - Nuovo sistema di calcolo del valore locativo (Mozione) - Diritto automatico ad un contributo finanziario di chi, per il fatto di abitare in regioni discoste del Cantone, debba obbligatoriamente assumersi spese per l'educazione dei propri figli in scuole con internato (Mozione) - Legge sugli appalti (interpellanza) - Demolizione di rustici? (In-d'animo, disparità di trattamento o "Protezione politica"? (Interpellanza) - Agriloro: aprire un'inchiesta amministrativa (Interpellanza) - Pornografia alla TSI (Interpellanza) - Azione Caritas per bambini dell'ex Jugoslavia - Rapporto commissionale sull'iniziativa parlamentare 29 gennaio 1990 presentata nella forma generica dall'on. G.M. Staffieri e I. Pinoja per l'UDC per l'elaborazione di una legge che promuova una maggiore equità di trattamento contributivo, in rapporto alle abitazioni primarie, tra inquilini (sussidiati e non) e proprietari - Rapporti commissionali sull'iniziativa parlamentare 24 giugno 1991 presentata nella forma generica dall'on. F. Pezzati per il PPD per la defiscalizzazione delle rette delle scuole private senza scopo di lucro - Chiusura della seduta e rinvio.

#### Allegati:

1. Iniziativa parlamentare del 29 gennaio 1990 presentata nella forma generica dall'on. G.M. Staffieri e I. Pinoja per l'UDC per l'elaborazione di una legge che promuova una maggiore equità di trattamento contributivo, in rapporto alle abitazioni primarie, tra inquilini (sussidiati e non) e proprietari;
2. Rapporto del 28 gennaio 1993 della Commissione della gestione;